

STATUTO DELLA  
**FEDERAZIONE**  
**INTERNAZIONALE DELLO**  
**SPORT PER TUTTI**  
**(FISpT)**





## Riepilogo

STATUTO DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER TUTTI.....	5
PREAMBOLO .....	5
CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Articolo 1 – Nome, forma giuridica e status .....	5
Articolo 2 – Sede Legale e Societaria .....	5
Articolo 3 – Durata.....	6
Articolo 4 – Lingue ufficiali.....	6
CAPITOLO II – MISSIONE, OBIETTIVI E ATTIVITÀ.....	6
Articolo 5 – Missione.....	6
Articolo 6 – Obiettivi.....	6
Articolo 7 – Attività.....	8
CAPITOLO III – CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI .....	8
Articolo 8 – Rispetto della Carta Olimpica e dei Principi del CIO.....	8
Articolo 9 – Rispetto delle norme antidoping.....	9
Articolo 10 – Integrità e prevenzione della manipolazione delle competizioni.....	9
Articolo 11 – Safeguarding.....	9
Articolo 12 – Principi di governance sportiva dell’IPACS.....	9
Articolo 13 – Sviluppo Sostenibile (SDG).....	10
CAPITOLO IV – MEMBRI .....	10
Articolo 14 – Categorie di membership .....	10
Articolo 15 – Membri Individuali .....	11
Articolo 16 – Membri Nazionali.....	11
Articolo 17 – Committee Member.....	13
Articolo 18 – Membri Associati .....	14
Articolo 19 – Domanda di adesione.....	15
Articolo 20 – Diritti e obblighi dei Membri .....	15
Articolo 21 – Quote associative.....	16
Articolo 22 – Sospensione e cessazione della Membership .....	16
CAPITOLO V – ORGANI DELLA FEDERAZIONE .....	17
Articolo 23 – Organi di governo .....	17



CAPITOLO VI – L’ASSEMBLEA GENERALE.....	17
Articolo 24 – Composizione e poteri .....	17
Articolo 25 – Assemblea Ordinaria .....	18
Articolo 26 – Assemblea Straordinaria .....	18
Articolo 27 – Ordine del giorno.....	19
Articolo 28 – Svolgimento dell’assemblea .....	19
Articolo 29 – Quorum e votazione .....	19
Articolo 30 – Partecipazione a distanza.....	20
CAPITOLO VII – IL CONSIGLIO ESECUTIVO.....	21
Articolo 31 – Composizione e struttura .....	21
Articolo 32 – Eleggibilità e nomina .....	21
Articolo 33 – Processo elettorale.....	22
Articolo 34 – Poteri e responsabilità.....	22
Articolo 35 – Riunioni.....	23
Articolo 36 – Conflitti di interessi .....	24
Articolo 37 – Vacanza e rimozione.....	24
Articolo 38 – Retribuzione e spese.....	24
CAPITOLO VIII – IL PRESIDENTE.....	24
Articolo 39 – Ruolo e poteri.....	25
Articolo 40 – Vicepresidenti.....	25
CAPITOLO IX – IL SEGRETARIO GENERALE .....	26
Articolo 41 – Ruolo del Segretario Generale .....	26
CAPITOLO X – L’CEO .....	26
Articolo 42 – Nomina e status .....	26
Articolo 43 – Poteri e responsabilità.....	27
Articolo 44 – Potere di firma.....	27
Articolo 45 – Partecipazione agli organi di governo .....	28
Articolo 46 – Impiego e condizioni di lavoro .....	28
CAPITOLO XI – IL SEGRETARIATO .....	28
Articolo 47 – Gestione della Segreteria .....	28
CAPITOLO XII – COMMISSIONI E COMITATI.....	29



Articolo 48 – Costituzione .....	29
Articolo 49 – Commissioni .....	29
Articolo 50 – Commissione Etica .....	29
Articolo 51 – Commissione Disciplinare .....	30
<b>CAPITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINANZIARIE .....</b>	<b>30</b>
Articolo 52 – Risorse .....	30
Articolo 53 – Esercizio finanziario .....	30
Articolo 54 – Bilancio annuale e bilancio di previsione .....	30
Articolo 55 – Gestione finanziaria.....	31
Articolo 56 – Revisione contabile .....	31
Articolo 57 – Trasparenza e responsabilità .....	31
Articolo 58 – Divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione .....	32
<b>CAPITOLO XIV – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO.....</b>	<b>32</b>
Articolo 59 – Risoluzione interna delle controversie.....	32
Articolo 60 – Arbitrato presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) .....	32
<b>CAPITOLO XV – MODIFICA DELLO STATUTO .....</b>	<b>33</b>
Articolo 61 – Procedura di modifica.....	33
<b>CAPITOLO XVI – SCIoglIMENTO .....</b>	<b>33</b>
Articolo 62 – Scioglimento .....	33
Articolo 63 – Devoluzione del Patrimonio in caso di scioglimento .....	33
<b>CAPITOLO XVII – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>34</b>
Articolo 64 – Regolamento .....	34
Articolo 65 – Interpretazione .....	34
Articolo 66 – Legge applicabile .....	35
Articolo 67 – Registrazione.....	35
Articolo 68 – Disposizioni transitorie.....	35
Articolo 69 – Entrata in vigore.....	35
<b>ADOZIONE E FIRME .....</b>	<b>36</b>



## STATUTO DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER TUTTI

### PREAMBOLO

La Federazione Internazionale Sport per Tutti (di seguito " FISpT " o "la Federazione") è un'organizzazione internazionale non governativa impegnata a promuovere lo Sport per Tutti in tutto il mondo, favorendo la partecipazione inclusiva all'attività fisica e allo sport per persone di tutte le età, abilità e formazione. La FISpT riconosce il diritto fondamentale di tutti gli individui ad accedere allo sport e all'attività fisica e si impegna a promuovere i valori del Movimento Olimpico, tra cui l'eccellenza, il rispetto e l'amicizia.

La FISpT opera in conformità con la Carta Olimpica, i Principi Universali Fondamentali di Buona Governance del Movimento Olimpico e Sportivo, i parametri e le linee Guida sulla Governance Sportiva dell'IPACS e le migliori pratiche internazionali in materia di governance sportiva. In qualità di Organizzazione Internazionale Riconosciuta dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico), la FISpT si impegna a rispettare i più elevati standard di trasparenza, integrità, democrazia, responsabilità, solidarietà e condotta etica.

### CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 – Nome, forma giuridica e status

1.1. Il nome dell'organizzazione è **“Federazione Internazionale dello Sport per Tutti”**, **“Federation International du Sport pour Tous”**, **“International Sport for All Federation”**, abbreviato in **“ FISpT ”**.

1.2. La FISpT è costituita come associazione internazionale senza scopo di lucro, regolata dalla legge italiana, in particolare dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

1.3. La FISpT è un'organizzazione internazionale non governativa riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) ai sensi della Regola 25 della Carta Olimpica.

1.4. La FISpT ha personalità giuridica e piena capacità di agire per il perseguimento dei suoi obiettivi.

1.5. La FISpT è politicamente neutrale e religiosamente indipendente.

#### Articolo 2 – Sede Legale e Societaria

2.1. La sede legale e operativa della FISpT è in Italia, presso un indirizzo determinato dal



Consiglio Esecutivo e registrato in conformità alla legge Italiana.

2.2. Il Consiglio Esecutivo può istituire filiali, uffici regionali o uffici amministrativi in altri paesi, se necessario, per l'adempimento della missione della FISpT.

2.3. Ogni cambiamento di sede legale sarà deciso dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi dei voti (tutti i voti possibili, non dei voti presenti).

### **Articolo 3 – Durata**

3.1. La FISpT ha durata illimitata.

### **Articolo 4 – Lingue ufficiali**

4.1. La lingua ufficiale di FISpT è l'inglese e l'Italiano.

4.2. In caso di discrepanza nell'interpretazione, prevarrà la versione italiana del presente Statuto.

4.3. I documenti ufficiali, le comunicazioni e le pubblicazioni devono essere redatti in inglese. Traduzioni in altre lingue possono essere fornite laddove ritenuto opportuno.

## **CAPITOLO II – MISSIONE, OBIETTIVI E ATTIVITÀ**

### **Articolo 5 – Missione**

5.1. La missione della FISpT è promuovere, sviluppare e sostenere lo Sport per Tutti in tutto il mondo, garantendo l'accesso universale allo sport e all'attività fisica come diritto umano fondamentale e come mezzo per promuovere la salute, il benessere, l'inclusione sociale, l'istruzione e lo sviluppo sostenibile.

5.2 La FISpT svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” (lettera t).

### **Articolo 6 – Obiettivi**

6.1. La FISpT persegue i seguenti obiettivi:

- a) Promuovere lo sviluppo e la pratica dello sport per tutti in tutti i paesi e tra tutte le popolazioni, indipendentemente da età, sesso, capacità, stato sociale, etnia, religione o qualsiasi altra caratteristica;



- b) Supportare e coordinare le attività delle organizzazioni nazionali Sport for All in tutto il mondo;
- c) Sostenere politiche e programmi che promuovano l'attività fisica, stili di vita attivi e comunità sane;
- d) Contribuire al Movimento Olimpico e collaborare con il CIO, l'IPC (International Paralympic Committee), le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Paralimpiche Internazionali, i Comitati Olimpici Nazionali, i Comitati Paralimpici Nazionali, gli IOSD (International Organization Sport Disabilities) e altre organizzazioni sportive;
- e) Promuovere i valori dell'Olimpismo, tra cui l'eccellenza, l'amicizia, il rispetto, il fair play e la non discriminazione;
- f) Promuovere i valori del Paralimpismo, tra cui l'eccellenza, l'amicizia, il rispetto, il fair play e la non discriminazione;
- g) Promuovere la ricerca, l'innovazione e lo scambio di conoscenze nello sport per tutti, nell'attività fisica e nei settori correlati;
- h) Sostenere la formazione e lo sviluppo professionale di allenatori, istruttori, amministratori e volontari nello Sport;
- i) Promuovere la cooperazione e le partnership internazionali nello sviluppo dello Sport;
- j) Promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso lo sport, compresa la tutela ambientale, l'inclusione sociale, la parità di genere e la costruzione della pace;
- k) Proteggere l'integrità dello sport e combattere ogni forma di manipolazione, corruzione, doping, molestie e abusi nello sport;
- l) Garantire la salvaguardia e il benessere di tutti i partecipanti, in particolare dei bambini, dei giovani e delle popolazioni vulnerabili;
- m) Promuovere gli sport e i giochi tradizionali come importante patrimonio culturale e strumento di coesione sociale;
- n) Sviluppare e promuovere il Parasport e opportunità inclusive per le persone con disabilità;
- o) Promuovere e organizzare lo sport per tutti per tramite di competizioni, conferenze, workshop, festival, tornei e tutte le attività necessarie;
- p) Collaborare all'inclusione delle Attività Fisiche Adattate e organizzare attività ad esse correlate.



## Articolo 7 – Attività

7.1. Per raggiungere i propri obiettivi, FISpT svolge le seguenti attività:

- a) Organizzare e supportare eventi, congressi, conferenze, seminari e workshop internazionali, continentali e regionali;
- b) Sviluppare e implementare standard, linee guida, politiche e programmi internazionali per lo sport per tutti;
- c) Fornire assistenza tecnica, aiutare lo sviluppo e sostenere la crescita delle organizzazioni membri;
- d) Condurre e sostenere ricerche, studi e pubblicazioni sullo sport e argomenti correlati;
- e) Stabilire e mantenere partenariati e accordi di cooperazione con organizzazioni internazionali, enti governativi, organizzazioni non governative, istituzioni accademiche ed enti privati di livello Internazionale, Continentale, Nazionale e Regionale;
- f) Sviluppare e implementare strategie di comunicazione e marketing per promuovere lo sport per tutti;
- g) Istituire commissioni, comitati e gruppi di lavoro per affrontare aree di lavoro specifiche;
- h) Riconoscere e celebrare l'eccellenza e le migliori pratiche nello sport per tutti attraverso premi e programmi di riconoscimento;
- i) Raccogliere fondi e risorse per sostenere i programmi e le attività della FISpT;
- j) Promuovere, organizzare, disciplinare e preservare i giochi e sport tradizionali;
- k) Sostenere lo sviluppo e l'inclusione del Parasport e delle attività fisiche adattate;
- l) Organizzare gare, tornei e festival;
- m) Organizzare qualsiasi altra attività coerente con la missione e gli obiettivi della Federazione.

## CAPITOLO III – CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI

### Articolo 8 – Rispetto della Carta Olimpica e dei Principi del CIO

8.1. La FISpT si impegna a rispettare pienamente la Carta Olimpica, comprese tutte le norme, i regolamenti e le decisioni del Comitato Internazionale Olimpico.

8.2. La FISpT adotta e attua i Principi universali fondamentali di buona governance del movimento olimpico e sportivo come standard minimo di governance.



8.3. La FISpT riconosce e rispetta la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) in conformità con le disposizioni del presente Statuto.

### **Articolo 9 – Rispetto delle norme antidoping**

9.1. La FISpT adotta e applica il Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e tutti gli standard internazionali correlati.

9.2. Tutti i membri, i partecipanti, i funzionari e gli atleti sotto la giurisdizione della FISpT dovranno rispettare il Codice WADA e le Norme antidoping della FISpT.

9.3. La FISpT istituisce e mantiene un programma antidoping efficace, conforme agli standard internazionali.

### **Articolo 10 – Integrità e prevenzione della manipolazione delle competizioni**

10.1. La FISpT adotta e attua il Codice del Movimento Olimpico sulla prevenzione della manipolazione delle competizioni.

10.2. La FISpT si impegna a combattere ogni forma di manipolazione delle competizioni, di combine, di scommesse illegali e di corruzione nello sport.

10.3. La FISpT stabilirà regolamenti, programmi educativi e sistemi di monitoraggio per proteggere l'integrità delle competizioni e delle attività di Sport for All.

### **Articolo 11 – Safeguarding**

11.1. FISpT si impegna a creare un ambiente sicuro e positivo per tutti i partecipanti, in particolare per i bambini e le persone vulnerabili.

11.2. Il FISpT adotterà e implementerà politiche e procedure di tutela complete per prevenire e affrontare tutte le forme di molestie, abusi, bullismo e discriminazione.

11.3. Tutti i funzionari, il personale, i volontari e le organizzazioni affiliate della FISpT devono rispettare le politiche di Safeguarding e sottoporsi a controlli e formazione adeguati.

### **Articolo 12 – Principi di governance sportiva dell'IPACS**

12.1. La FISpT adotta il benchmark e le linee guida sulla governance sportiva dell'IPACS per il miglioramento continuo della governance.



12.2. Il FISpT si impegna ad attuare i cinque principi di Good Governance:

- a) **Trasparenza:** pubblicazione di bilanci, documenti di governance, decisioni e informazioni rilevanti in formati accessibili;
- b) **Integrità:** mantenere i più elevati standard etici, prevenire conflitti di interesse, garantire la protezione dei dati e promuovere la diversità;
- c) **Democrazia:** garantire elezioni democratiche, limiti di mandato, rappresentanza delle parti interessate, equilibrio di genere e riunioni regolari degli organi di governo;
- d) **Sviluppo e solidarietà:** allocazione trasparente delle risorse, sostegno allo sviluppo dei membri, fornitura di programmi educativi, attuazione di politiche antidiscriminazione e rispetto della sostenibilità ambientale;
- e) **Meccanismi di controllo e di bilanciamento:** istituzione di comitati etici indipendenti, conduzione di audit, mantenimento di processi di approvvigionamento trasparenti, garanzia di meccanismi di ricorso al CAS e implementazione di programmi di gestione del rischio.

### Articolo 13 – Sviluppo Sostenibile (SDG)

13.1. FISpT si impegna a contribuire agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, in particolare quelli relativi alla salute, all'istruzione, alla parità di genere, alle città sostenibili e alle partnership.

13.2. FISpT integrerà i principi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e buona governance in tutte le sue operazioni e programmi.

## CAPITOLO IV – MEMBRI

### Articolo 14 – Categorie di membership

14.1. Le tipologie di Membership a FISpT sono le seguenti:

- a) **Membri Individuali:** individui impegnati a promuovere lo sport per tutti dal comprovato valore etico e dalla comprovata storia nel mondo dello Sport;
- b) **Membri Nazionali:** organizzazioni nazionali di sport per tutti, unico rappresentante del paese in FISpT;
- c) **Committee Member:** organizzazioni riconosciute all'interno della FISpT per sviluppare un'attività sportiva e educativa specifica per conto della FISpT stessa;
- d) **Membri Associati:** organizzazioni internazionali o nazionali interessate a collaborare con FISpT.



## Articolo 15 – Membri Individuali

15.1. I Membri Individuali sono persone fisiche che:

- a) Supportano la missione e gli obiettivi del FISpT;
- b) Si impegnano a promuovere lo sport per tutti;
- c) Rispettare il presente Statuto e tutti i regolamenti, le politiche e le decisioni della FISpT;
- d) Pagano le quote associative annuali come stabilito dall'Assemblea Generale;
- e) Si impegnano a rispettare i valori e i principi della FISpT e del Movimento Olimpico.

15.2. I Membri Individuali hanno i seguenti diritti:

- a) Eleggere un rappresentante nel Consiglio Esecutivo;
- b) Avere un voto ciascuno all'Assemblea Generale;
- c) Per partecipare agli eventi, ai programmi e alle attività FISpT;
- d) Per beneficiare delle risorse, delle pubblicazioni e delle reti del FISpT;
- e) Proporre candidati per le elezioni degli organi di governo (per iscritto al CEO);
- f) Partecipare all'Assemblea generale e ad altre riunioni in qualità di osservatori.

15.3. I singoli membri hanno i seguenti obblighi:

- a) Per conformarsi al presente Statuto, alla Carta Olimpica e a tutti i regolamenti, le politiche e le decisioni della FISpT;
- b) Per pagare le quote associative annuali;
- c) Promuovere i valori e gli obiettivi del FISpT;
- d) Per rispettare le politiche antidoping, di integrità e di salvaguardia;
- e) Per segnalare qualsiasi questione che possa compromettere l'integrità del FISpT.

15.4. I singoli membri sono rappresentati collettivamente nell'Assemblea generale e ciascun membro ha diritto a un voto.

## Articolo 16 – Membri Nazionali

16.1. I Membri Nazionali sono le organizzazioni nazionali Sport for All o entità equivalenti che:

- a) Sono legalmente costituite nei rispettivi Paesi come organizzazioni senza scopo di lucro;
- b) Hanno come obiettivo primario la promozione e lo sviluppo dello Sport per Tutti;
- c) Sono riconosciuti o riconosciuti dal loro Comitato Olimpico Nazionale, dall'autorità sportiva governativa o da un organismo equivalente (se non ne erano



già membri prima della modifica degli statuti);

- d) Sono gli unici rappresentanti di Sport for All nel loro Paese (un solo Membro Nazionale per Paese);
- e) Organizzare regolarmente attività e programmi Sport per tutti nel proprio Paese;
- f) Avere strutture di governance trasparenti con una leadership eletta democraticamente;
- g) Rispettare i presenti Statuti e tutti i regolamenti, le politiche e le decisioni della FISpT;
- h) Impegnarsi nei valori e nei principi della FISpT e del Movimento Olimpico;
- i) Pagare le quote associative annuali come stabilito dall'Assemblea Generale;
- j) Presentare relazioni annuali sulle proprie attività e bilanci finanziari verificati.

16.2. I Membri Nazionali hanno i seguenti diritti:

- a) Partecipare e votare all'Assemblea Generale con pieno diritto di voto;
- b) Proporre candidati per le elezioni negli organi direttivi della FISpT;
- c) Per partecipare agli eventi, ai programmi e alle attività FISpT;
- d) Per beneficiare dell'assistenza tecnica, dello sviluppo delle capacità e dei programmi di finanziamento del FISpT;
- e) Utilizzare il logo e il nome FISpT in conformità con le linee guida del marchio FISpT;
- f) Per accedere alle risorse, alle pubblicazioni e alle reti del FISpT;
- g) Proporre argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale.

16.3. Ogni Membro Nazionale ha cinque voti nell'Assemblea Generale e pieno potere di voto su tutte le questioni.

16.4. I Membri Nazionali hanno i seguenti obblighi:

- a) Per conformarsi al presente Statuto, alla Carta Olimpica e a tutti i regolamenti, le politiche e le decisioni della FISpT;
- b) Promuovere e sviluppare lo Sport per Tutti in conformità con la missione e i valori della FISpT;
- c) Mantenere buone pratiche di governance, compresi processi democratici, trasparenza e responsabilità;
- d) Per pagare le quote associative annuali e qualsiasi altro obbligo finanziario;
- e) Presentare le relazioni annuali e i bilanci finanziari entro le scadenze specificate;
- f) Partecipare attivamente alle attività e ai programmi FISpT;
- g) Rispettare la reputazione e gli interessi della FISpT e dei suoi membri;
- h) Per rispettare le politiche antidoping, di integrità e di salvaguardia;



- i) Promuovere la parità di genere, la non discriminazione e l'inclusione;
- j) Per segnalare qualsiasi questione che possa compromettere l'integrità della FISpT o di Sport for All.

## Articolo 17 – Committee Member

17.1. I Committee Member sono organizzazioni riconosciute all'interno della FISpT per sviluppare un'attività sportiva specifica per conto della FISpT che:

- a) Sono organizzazioni senza scopo di lucro;
- b) hanno competenza e capacità dimostrate in una specifica disciplina o attività sportiva;
- c) Operano sotto il controllo e l'autorità (per l'attività di competenza di FISpT) della FISpT per la propria specifica disciplina sportiva;
- d) Rispettano il presente Statuto e tutti i regolamenti, le politiche e le decisioni della FISpT;
- e) Si impegnano a perseguire e rispettare i valori e i principi della FISpT e del Movimento Olimpico;
- f) Pagano le quote associative annuali come stabilito dall'Assemblea Generale;
- g) Presentare relazioni annuali sulle proprie attività e bilanci finanziari.

17.2. I Committee Member hanno i seguenti diritti:

- a) Eleggere un rappresentante nel Consiglio Esecutivo in propria rappresentanza;
- b) Organizzare gli eventi, ai programmi e alle attività FISpT correlati alla propria disciplina;
- c) Beneficiare dell'assistenza tecnica e delle opportunità offerta da FISpT nel loro specifico ambito;
- d) Accedere alle risorse, alle pubblicazioni e alla rete di FISpT;
- e) Partecipare all'Assemblea generale in qualità di osservatori (senza diritto di voto).

17.3. I Committee Member NON hanno diritto di voto all'Assemblea generale.

17.4. I Committee Member hanno i seguenti obblighi:

- a) Seguire e rispettare il presente Statuto, la Carta Olimpica e tutti i regolamenti, le direttive e le decisioni della FISpT;
- b) Sviluppare e promuovere la loro specifica attività sportiva per conto della FISpT;
- c) Adottare sistemi di good governance, processi democratici, trasparenza e responsabilità sociale;



- d) Pagare le quote associative annuali e qualsiasi altro obbligo finanziario;
- e) Presentare le relazioni annuali e i bilanci finanziari entro le scadenze specificate;
- f) Rispettare la reputazione e gli interessi della FISpT;
- g) Rispettare le politiche antidoping, di integrità e di safeguarding della FISpT;
- h) Promuovere la parità di genere, la non discriminazione e l'inclusione nella loro attività;
- i) Segnalare qualsiasi questione che possa compromettere l'integrità della FISpT.

## Articolo 18 – Membri Associati

18.1. I membri associati sono organizzazioni o enti (internazionali, continentali, regionali o nazionali) interessati a collaborare con FISpT e che:

- a) Sono organizzazioni senza scopo di lucro;
- b) Hanno mission, strategia ed obiettivi allineati con quelli della FISpT;
- c) Sono interessati a collaborare con FISpT su progetti o iniziative specifici;
- d) Rispettare lo Statuto e i regolamenti della FISpT;
- e) Pagare le quote associative stabilite dalla FISpT.

18.2. I membri associati hanno i seguenti diritti:

- a) Eleggere un rappresentante nel Consiglio Esecutivo;
- b) Partecipare a specifici programmi e attività di FISpT;
- c) Beneficiare degli eventuali servizi offerti da FISpT;
- d) Partecipare all'Assemblea Generale in qualità di osservatori (senza diritto di voto);
- e) Accedere a determinate risorse e servizi di FISpT, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Esecutivo.

18.3. I membri associati NON hanno diritto di voto all'Assemblea generale.

18.4. I membri associati hanno i seguenti obblighi:

- a) Seguire e rispettare il presente Statuto, la Carta Olimpica e tutti i regolamenti, le direttive e le decisioni della FISpT;
- b) Cooperare con FISpT;
- c) Rispettare la reputazione e gli interessi del FISpT;
- d) Rispettare le politiche di Safeguarding e i principi di integrità;
- e) Promuovere la parità di genere, la non discriminazione e l'inclusione nella loro attività;
- f) Segnalare qualsiasi questione che possa influire sulla reputazione o l'integrità di



FISpT.

## Articolo 19 – Domanda di adesione

19.1. Le domande di ammissione a Membro Nazionale, Membro Individuale, Committee Member o Membro Associato devono essere presentate per iscritto al CEO e includere:

- a) Lettera di richiesta ufficiale firmata dal rappresentante autorizzato;
- b) Una copia dello statuto o della costituzione dell'organizzazione (Passaporto per i membri individuali);
- c) Prova di registrazione legale;
- d) Per i Membri Nazionali: prova di riconoscimento o approvazione da parte del Comitato Olimpico Nazionale o dell'autorità sportiva competente (salvo per i Membri già riconosciuti all'atto dell'approvazione di questo statuto);
- e) Descrizione delle attuali attività e programmi di Sport for All;
- f) I più recenti bilanci (per le organizzazioni);
- g) Impegno scritto a rispettare lo Statuto e i regolamenti di FISpT;
- h) Ogni altra documentazione richiesta dal Consiglio Esecutivo.

19.2. Il Consiglio Esecutivo esamina le domande e formula raccomandazioni all'Assemblea generale.

19.3. L'ammissione di nuovi Membri Nazionali e di nuovi Membri Individuali richiede l'approvazione a maggioranza semplice dei voti espressi dall'Assemblea Generale. È consentito un solo Membro Nazionale per Paese.

19.4. L'ammissione di nuovi Committee Member richiede l'approvazione del Consiglio Esecutivo.

19.5. Le domande di adesione come Membri Associati saranno valutate dal Consiglio Esecutivo ed approvate dallo stesso.

## Articolo 20 – Diritti e obblighi dei Membri

20.1. I Membri hanno i diritti specificati nel presente Statuto e nei regolamenti FISpT in base alla loro categoria di appartenenza.

20.2. Tutti i membri hanno i seguenti obblighi generali:

- a) Rispettare il presente Statuto, la Carta Olimpica e tutti i regolamenti, le policy e le decisioni della FISpT;



- b) Mantenere buone pratiche di governance coerenti con gli standard di governance del FISpT;
- c) Pagare le quote associative ed essere solvente con la Federazione;
- d) Rispettare le politiche antidoping, di integrità e di Safeguarding;
- e) Promuovere la parità di genere, la non discriminazione e l'inclusione;
- f) Segnalare qualsiasi questione che possa compromettere l'integrità della FISpT o del movimento dello Sport per Tutti.

## Articolo 21 – Quote associative

21.1. L'Assemblea generale determina l'importo e il calendario dei pagamenti delle quote associative annuali.

21.2. Le quote associative saranno differenziate in base alla categoria di appartenenza e potranno tenere conto di fattori economici.

21.3. Le quote associative devono essere versate entro il 31 giugno di ogni anno, salvo diversa indicazione.

21.4. Il Consiglio Esecutivo può concedere esenzioni o riduzioni delle quote associative in circostanze eccezionali.

## Articolo 22 – Sospensione e cessazione della Membership

22.1. La Membership può essere sospesa o revocata nei seguenti casi:

- a) Recesso volontario mediante comunicazione scritta al CEO, con efficacia alla fine dell'esercizio finanziario;
- b) Mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi;
- c) Violazioni gravi o ripetute di questo Statuto o dei regolamenti di FISpT;
- d) Condotta che scredita la FISpT;
- e) Perdita dello status giuridico sopra indicato (per le organizzazioni);
- f) Mancato svolgimento di attività correlate per due anni consecutivi;
- g) Inosservanza delle decisioni degli organi della FISpT o del CAS;
- h) Chiusura dell'ente o morte del membro individuale;
- i) Violazione dei principi della Carta olimpica, delle norme antidoping, del Safeguarding o degli standard di integrità.

22.2. La sospensione può essere imposta provvisoriamente dal Consiglio Esecutivo in attesa dell'indagine e di una decisione definitiva da parte dell'Assemblea generale.



22.3. La cessazione della qualità di Membro Nazionale o Individuale richiede un voto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea Generale.

22.4. La cessazione dello status di Membro Associato o Committee Member può essere decisa dal Consiglio Esecutivo.

22.5. Prima di qualsiasi decisione di sospensione o di espulsione, deve essere data l'opportunità al membro interessato di essere ascoltato e di presentare una difesa.

22.6. I membri sospesi o radiati perdono tutti i diritti di appartenenza e non potranno vantare alcun diritto sui beni della FISpT.

22.7. Un membro la cui appartenenza è stata revocata può presentare nuovamente domanda dopo un periodo di almeno due anni.

## CAPITOLO V – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

### Articolo 23 – Organi di governo

23.1. Gli organi del FISpT sono:

- a) Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Esecutivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il CEO;
- e) Le Commissioni e i Comitati.

23.2. Ulteriori organi possono essere istituiti dal presente Statuto o con decisione dell'Assemblea Generale o del Consiglio Esecutivo.

## CAPITOLO VI – L'ASSEMBLEA GENERALE

### Articolo 24 – Composizione e poteri

24.1. L'Assemblea Generale è l'autorità suprema della FISpT.

24.2. L'Assemblea Generale è composta da:

- a) **Membri Nazionali:** ogni Membro Nazionale è rappresentato da un delegato con pieno diritto di voto (cinque voti per Membro Nazionale);
- b) **Membri Individuali:** ogni membro individuale ha un voto;
- c) **Committee Member:** hanno lo status di osservatori, senza diritto di voto;
- d) **Membri Associati:** hanno lo status di osservatori, senza diritto di voto;



- e) Tutti gli altri ospiti invitati possono partecipare in qualità di osservatori senza diritto di voto.

24.3. L'Assemblea Generale ha i seguenti poteri esclusivi:

- a) Adottare e modificare gli Statuti;
- b) Eleggere e rimuovere il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario Generale e gli altri membri eletti del Consiglio Esecutivo;
- c) Approvare il piano strategico e le priorità del FISpT;
- d) Ammettere, sospendere o radiare i Membri;
- e) Approvare il bilancio annuale e i bilanci;
- f) Approvare il bilancio previsionale per il prossimo esercizio finanziario;
- g) Determinare le quote associative;
- h) Nominare revisori;
- i) Decidere sullo scioglimento del FISpT e sulla destinazione del patrimonio;
- j) Apportare modifiche ai regolamenti;
- k) Decidere su qualsiasi questione di primaria importanza sottoposta dal Consiglio Esecutivo o dai Membri Nazionali;
- l) Concedere il discarico della responsabilità al Consiglio Esecutivo e agli altri organi di governo;
- m) Nominare il CEO.

### **Articolo 25 – Assemblea Ordinaria**

25.1. L'Assemblea Ordinaria si tiene almeno una volta ogni anno.

25.2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Esecutivo o dal CEO.

25.3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, comprensivo dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo, deve essere inviato a tutti i membri almeno novanta (90) giorni prima.

25.4. Le proposte di modifica dello Statuto e i candidati alle elezioni devono essere sottoposti ai membri almeno sessanta (60) giorni prima dell'Assemblea Generale.

25.5. I rapporti annuali, i bilanci finanziari e il bilancio provvisionale devono essere inviati ai Membri almeno trenta (30) giorni prima dell'Assemblea.

### **Articolo 26 – Assemblea Straordinaria**

26.1. L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- a) Su decisione del Consiglio Esecutivo;
- b) Su richiesta scritta di almeno un terzo dei Membri Nazionali in regola.



26.2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere inviata a tutti i Membri almeno sessanta (60) giorni prima, includendo gli argomenti specifici all'ordine del giorno.

26.3. L'Assemblea straordinaria può deliberare solo su questioni specificate nell'avviso di convocazione.

### **Articolo 27 – Ordine del giorno**

27.1. L'ordine del giorno dell'Assemblea è predisposto dal Consiglio Esecutivo.

27.2. I Membri Nazionali possono proporre ulteriori punti all'ordine del giorno per iscritto al CEO almeno quarantacinque (45) giorni prima dell'Assemblea Generale.

27.3. Il Consiglio Esecutivo decide se includere gli argomenti proposti nell'ordine del giorno.

27.4. Le questioni urgenti possono essere aggiunte all'ordine del giorno con l'approvazione di una maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

### **Articolo 28 – Svolgimento dell'assemblea**

28.1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente designato dal Consiglio Esecutivo o dal CEO.

28.2. Il Segretario Generale o il CEO svolgono le funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale.

28.3. Per ogni Assemblea Generale deve essere redatto un verbale, che registri le presenze, le decisioni e i voti. conteggi.

28.4. Il verbale deve essere approvato dal Consiglio Esecutivo e distribuito a tutti i Membri entro sessanta (60) giorni dall'Assemblea Generale.

### **Articolo 29 – Quorum e votazione**

29.1. L'Assemblea Generale è validamente costituita se sono presenti o rappresentati almeno un terzo dei Membri Nazionali aventi diritto di voto.

29.2. Se non si raggiunge il quorum, può essere convocata una seconda Assemblea Generale con lo stesso ordine del giorno, che sarà validamente costituita indipendentemente dal numero dei Membri presenti, a condizione che ne sia stata data debita comunicazione.

29.3. Hanno diritto di voto:

- a) Ogni Membro Nazionale ha cinque voti;
- b) Ogni Membro Individuale ha un voto;



I Committee Member e i membri associati non hanno diritto di voto.

29.4. La votazione può essere effettuata per alzata di mano, tramite voto elettronico, per corrispondenza o a scrutinio segreto, come stabilito dal CEO o richiesto da almeno il 10% dei membri aventi diritto di voto.

29.5. Le elezioni e le votazioni sulla sospensione o la cessazione dell'appartenenza all'associazione si svolgono a scrutinio segreto.

29.6. Un Membro Nazionale o un Membro Individuale possono farsi rappresentare per delega, a condizione che l'autorizzazione scritta sia presentata al Segretario Generale o al CEO prima dell'Assemblea Generale.

Nessun delegato può avere più di due deleghe.

29.7. Salvo quanto diversamente specificato nel presente Statuto, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non sono conteggiate come voti espressi.

29.8. Le seguenti decisioni richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi:

- a) Modifica dello Statuto;
- b) Ammissione, sospensione o cessazione della qualità di Membri Nazionali o Individuali;
- c) Elezione e rimozione del Presidente e dei membri del Consiglio Esecutivo;
- d) Cambiamento di sede legale;
- e) Scioglimento del FISpT;
- f) Nomina dell'CEO;
- g) Qualsiasi altra questione specificata nel presente Statuto.

### **Articolo 30 – Partecipazione a distanza**

30.1. L'Assemblea Generale o il Consiglio Esecutivo possono essere tenuta di persona, per via elettronica o in formato ibrido.

30.2. La partecipazione a distanza, il voto elettronico ed il voto per posta sono consentiti, a condizione che la tecnologia appropriata garantisca l'identificazione sicura, la riservatezza dei voti e la parità di partecipazione.

30.3. Il Consiglio Esecutivo determina le modalità di partecipazione a distanza, di voto elettronico e di voto per posta.



## **CAPITOLO VII – IL CONSIGLIO ESECUTIVO**

### **Articolo 31 – Composizione e struttura**

31.1. Il Consiglio Esecutivo è composto dai seguenti membri (in totale 17 membri votanti, escluso il CEO):

- a) Il Presidente;
- b) Quattro (4) Vicepresidenti:
  - Vicepresidente per l'Istruzione;
  - Vicepresidente per lo Sport;
  - Vicepresidente per gli Giochi e Sport Tradizionali;
  - Vicepresidente per il Parasport;
- c) Il Tesoriere;
- d) Il Segretario Generale;
- e) Un (1) membro del consiglio eletto dai Membri Individuali;
- f) Un (1) membro del consiglio eletto dai Committee Member;
- g) Un (1) membro del consiglio eletto dai Membri Associati;
- h) Otto (8) membri eletti aggiuntivi che garantiscano la rappresentanza continentale e l'equilibrio di genere;
- i) Il CEO (ex officio, senza diritto di voto).

31.2. Il numero totale dei membri votanti del Consiglio Esecutivo è diciassette (17) (escluso il CEO).

31.3. Almeno il trenta per cento (30%) dei membri votanti del Consiglio Esecutivo, ad esclusione del CEO, deve essere di ciascun genere, misurato separatamente per le posizioni elettive.

31.4. Il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario Generale sono eletti dall'Assemblea Generale per un mandato di quattro (4) anni.

31.5. I membri del Consiglio che rappresentano i singoli membri, i Committee Member e i membri associati sono eletti per un mandato di quattro (4) anni.

31.6. Gli otto (8) membri eletti aggiuntivi svolgono mandati di quattro (4) anni.

31.7. I membri del Consiglio possono ricoprire al massimo tre (3) mandati consecutivi nella stessa posizione.

31.8. Il Presidente può ricoprire un massimo di due (2) mandati consecutivi.

### **Articolo 32 – Eleggibilità e nomina**

32.1. I candidati alle posizioni di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario Generale devono:



- a) Essere nominati da un membro nazionale o essere un membro individuale;
- b) Essere cittadino di un paese rappresentato da un membro nazionale;
- c) Hanno dimostrato impegno e contribuito allo Sport per tutti;
- d) Indicare specificatamente per quale vicepresidenza si vuole concorrere;

32.2. I candidati per le quattro posizioni di vicepresidente dovranno dimostrare competenza ed esperienza nel rispettivo settore di competenza: istruzione, sport, giochi e sport tradizionali o Parasport.

32.3. I candidati per le posizioni di rappresentanza dei membri individuali, dei Committee Member e dei membri associati devono essere nominati in base alla rispettiva categoria di appartenenza.

32.4. Le candidature devono essere presentate al CEO almeno sessanta (60) giorni prima dell'Assemblea Generale, corredate da curriculum vitae e accettazione scritta.

32.5. Un Comitato elettorale nominato dall'Assemblea Generale verifica l'eleggibilità dei candidati e supervisiona il processo elettorale.

### **Articolo 33 – Processo elettorale**

33.1. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto durante l'Assemblea Generale.

33.2. Il Presidente è eletto separatamente, a maggioranza semplice dei voti espressi. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti.

33.3. I quattro vicepresidenti saranno eletti per le loro specifiche posizioni (Istruzione, Sport, Sport e Giochi Tradizionali, Parasport).

33.4. Il Tesoriere e il Segretario Generale saranno eletti separatamente.

33.5. Un membro del consiglio in rappresentanza dei membri individuali, uno in rappresentanza dei Committee Member e uno in rappresentanza dei membri associati saranno eletti secondo le procedure stabilite nel regolamento elettorale.

33.6. Saranno eletti altri otto membri del Consiglio Esecutivo per garantire la rappresentanza continentale e l'equilibrio di genere.

33.7. Le procedure elettorali dettagliate saranno stabilite nel Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea Generale.

### **Articolo 34 – Poteri e responsabilità**

34.1. Il Consiglio Esecutivo è responsabile della governance e della gestione del FISpT.

34.2. Il Consiglio Esecutivo ha i seguenti poteri e responsabilità:

- a) Attuare le decisioni dell'Assemblea Generale;



- b) Gestire gli affari, le operazioni e l'amministrazione del FISpT;
- c) Preparare l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
- d) Preparare e presentare all'Assemblea Generale la relazione annuale, i bilanci finanziari e il bilancio provvisorio;
- e) Preparare e presentare all'Assemblea generale proposte di piani strategici, politiche e regolamenti;
- f) Decidere sulle domande di adesione come Membro Associato, Committee Member e su altre questioni di sua competenza;
- g) Sospendere provvisoriamente i membri e presentare proposte all'Assemblea generale per le decisioni definitive;
- h) Istituire commissioni, comitati e gruppi di lavoro;
- i) Supervisionare il CEO;
- j) Stipulare contratti, accordi e partnership per conto di FISpT tramite il CEO o per tramite della firma congiunta del Presidente e del Segretario Generale;
- k) Approvare e gestire l'organizzazione di eventi;
- l) Rappresentare la FISpT presso il CIO, le organizzazioni internazionali e i partner esterni;
- m) Gestire le risorse finanziarie della FISpT in conformità con i budget approvati;
- n) Garantire il rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi applicabili;
- o) Prendere decisioni urgenti soggette a ratifica nella successiva Assemblea Generale;
- p) Delegare poteri specifici al Presidente, ai Vicepresidenti o al CEO;
- q) Istituire uffici continentali, regionali o nazionali e nominare rappresentanti continentali, regionali o nazionali;
- r) Esercitare tutti i poteri non espressamente riservati all'Assemblea Generale

### **Articolo 35 – Riunioni**

35.1. Il Consiglio Esecutivo si riunisce almeno tre (3) volte all'anno.

35.2. Le riunioni possono tenersi di persona, in videoconferenza o in formato ibrido.

35.3. Le riunioni sono convocate dal Presidente o dal CEO o, in circostanze eccezionali, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Esecutivo.

35.4. La convocazione delle riunioni, compreso l'ordine del giorno, deve essere inviata almeno ventuno (21) giorni prima, fatta eccezione per le riunioni urgenti per le quali è sufficiente un preavviso di sette (7) giorni.

35.5. Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito se almeno la metà dei suoi membri



aventi diritto di voto è presente o rappresentata.

35.6. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

35.7. I membri del Consiglio Esecutivo non possono delegare il loro diritto di voto.

35.8. Il verbale di ogni riunione deve essere redatto e approvato nella riunione successiva.

### **Articolo 36 – Conflitti di interessi**

36.1. I membri del Consiglio Esecutivo devono dichiarare qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale.

36.2. Un membro che si trovi in una situazione di conflitto di interessi in una questione specifica non potrà partecipare alle deliberazioni né votare su tale questione.

36.3. Tutti i membri del Consiglio Esecutivo sono tenuti a firmare una dichiarazione annuale sui conflitti di interesse.

### **Articolo 37 – Vacanza e rimozione**

37.1. Una posizione nel Consiglio Esecutivo diventa vacante in caso di:

- a) Dimissioni presentate per iscritto al Presidente;
- b) Morte o incapacità;
- c) Cessazione dell'idoneità del membro;
- d) Rimozione da parte dell'Assemblea generale per grave violazione dei doveri.

37.2. In caso di vacanza, il Consiglio Esecutivo può cooptare un sostituto fino alla successiva Assemblea Generale, durante la quale si terrà un'elezione per il resto del mandato.

37.3. La rimozione di un membro del Consiglio Esecutivo richiede un voto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea Generale.

### **Articolo 38 – Retribuzione e spese**

38.1. I membri del Consiglio Esecutivo prestano servizio su base volontaria e non ricevono alcuna remunerazione per i loro servizi, ad eccezione del CEO.

38.2. Ai membri possono essere rimborsate le spese ragionevoli di viaggio, alloggio e altre spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni, in conformità con la politica di rimborso della FISpT.

## **CAPITOLO VIII – IL PRESIDENTE**



## Articolo 39 – Ruolo e poteri

39.1. Il Presidente può presiedere l'Assemblea Generale e il Consiglio Esecutivo.

39.2. Il Presidente ha le seguenti responsabilità:

- a) Rappresentare, insieme al CEO, la FISpT a livello internazionale, regionale e nazionale, in collegamento con il CIO e le organizzazioni internazionali;
- b) Poter presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale del Consiglio Esecutivo;
- c) Supervisionare l'attuazione del piano strategico e delle decisioni del FISpT;
- d) Garantire il rispetto dei presenti Statuti e regolamenti;
- e) Agire come portavoce di FISpT, congiuntamente al CEO;
- f) Promuovere i rapporti con il CIO, le federazioni internazionali e i partner;
- g) Fornire leadership e direzione al Consiglio Esecutivo;
- h) Firmare i documenti ufficiali congiuntamente al Segretario generale per la validità (requisito di firma congiunta) o congiuntamente al CEO;
- i) Svolgere qualsiasi altro compito assegnato dal presente Statuto o dal Consiglio Esecutivo.

39.3. Il Presidente non può agire unilateralmente nella stipula di contratti o accordi.

Tutte le decisioni di questo tipo richiedono l'approvazione congiunta e la firma del Presidente e del Segretario Generale (firma congiunta), oppure sono delegate al CEO che detiene il potere di firma individuale.

39.4. Il Presidente può delegare compiti specifici ai Vicepresidenti o al CEO.

## Articolo 40 – Vicepresidenti

40.1. I quattro Vicepresidenti supportano il Presidente nell'esecuzione dei compiti e hanno responsabilità specifiche nei settori loro assegnati:

- a) **Vicepresidente per l'Istruzione:** supervisiona i programmi educativi, le iniziative di sviluppo professionale, la ricerca e le partnership con le istituzioni accademiche del FISpT;
- b) **Vicepresidente per lo Sport:** supervisiona lo sviluppo e l'organizzazione dei programmi e degli eventi Sportivi della Federazione, degli standard di allenamento e delle attività sportive;
- c) **Vicepresidente per i Giochi e Sport Tradizionali:** supervisiona i programmi e le iniziative relative ai Giochi e Sport Tradizionali, alla conservazione culturale e alla cooperazione internazionale in questo campo, organizza campionati e percorsi educativi relativi a questo campo e ne sviluppa l'attività;
- d) **Vicepresidente per il Paraspport:** supervisiona lo sviluppo dei programmi di



Parasport, l'inclusione delle persone con disabilità, le attività adattive e le iniziative di accessibilità.

40.2. Il Consiglio Esecutivo designa un Vicepresidente come Vicepresidente Senior che agisce per conto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

40.3. Ai vicepresidenti possono essere assegnate ulteriori responsabilità dal Presidente o dal Consiglio Esecutivo.

## **CAPITOLO IX – IL SEGRETARIO GENERALE**

### **Articolo 41 – Ruolo del Segretario Generale**

41.1. Il Segretario Generale è un membro eletto del Consiglio Esecutivo (membro votante).

41.2. Svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea Generale e del Consiglio Esecutivo.

41.3. Il Segretario Generale ha le seguenti responsabilità:

- a) Svolgere la funzione di segretario dell'Assemblea Generale e del Consiglio Esecutivo;
- b) Mantenere registri ufficiali dei verbali, la lista dei membri;
- c) Gestire la corrispondenza;
- d) Coordinare le comunicazioni con i membri;
- e) Preparare gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni;
- f) Avere la firma collettiva congiuntamente al Presidente per questioni che richiedono l'autorizzazione del Consiglio Esecutivo;
- g) Svolgere altri compiti assegnati dal Presidente o dal Consiglio Esecutivo.

41.4. Il Segretario Generale non ha il potere di firma individuale. Ha poteri di firma collettiva da esercitare congiuntamente con il Presidente.

41.5. Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea Generale per un mandato rinnovabile di quattro (4) anni.

## **CAPITOLO X – L'CEO**

### **Articolo 42 – Nomina e status**

42.1. Il Direttore Generale (CEO) di FISpT è responsabile della gestione e dell'amministrazione quotidiana.

42.2. Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea Generale.

42.3. Il CEO, salvo diversa delibera dell'Assemblea Generale, viene nominato ogni 4 anni. L'Assemblea Generale ha facoltà di revoca.

42.4. Il CEO partecipa alle riunioni del Consiglio Esecutivo, senza diritto di voto, per



scopi di coordinamento e rendicontazione.

### **Articolo 43 – Poteri e responsabilità**

43.1. Il CEO ha la firma individuale la rappresentanza legale della FISpT per l'esecuzione dei contratti, degli accordi e delle decisioni operative.

43.2. Il CEO ha le seguenti responsabilità e poteri:

- a) Svolgere la funzione di rappresentante legale principale
- b) Avere potere di firma individuale;
- c) Rappresentare la FISpT a livello internazionale, regionale e nazionale
- d) Rappresentare la FISpT con il CIO e le organizzazioni internazionali;
- e) Agire come portavoce del FISpT;
- f) Promuovere i rapporti con il CIO, le federazioni internazionali e i partner;
- g) Attuare le decisioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Esecutivo;
- h) Gestire le operazioni quotidiane, gli affari e l'amministrazione della FISpT;
- i) Gestire la Segreteria e supervisionare tutto il personale della FISpT;
- j) Preparare il rapporto annuale, i bilanci previsionali e le proposte di bilancio da presentare al Consiglio Esecutivo;
- k) Coordinarsi con i Vicepresidenti e garantire l'attuazione dei programmi in ogni area;
- l) Rappresentare operativamente la FISpT di fronte alle organizzazioni membri, ai partner e alle parti interessate;
- m) Negoziare e stipulare contratti e accordi operativi per conto della FISpT;
- n) Stabilire e gestire partnership e accordi di cooperazione;
- o) Gestire le risorse finanziarie della FISpT in conformità con i budget e le politiche approvate;
- p) Assumere, gestire e supervisionare il personale della Segreteria;
- q) Coordinare i programmi, le attività e le operazioni del FISpT;
- r) Preparare relazioni e comunicazioni per i membri e le parti interessate;
- s) Garantire la conformità con lo Statuto, i regolamenti e le leggi applicabili;
- t) Seguire qualsiasi materia delegata dal Presidente o dal Consiglio Esecutivo;
- u) Svolgere qualsiasi altro compito assegnato dal Consiglio Esecutivo.

### **Articolo 44 – Potere di firma**

44.1. Il CEO detiene il potere di firma individuale per contratti, accordi e decisioni per conto di FISpT.



44.2. Il Presidente e il Segretario Generale hanno diritto di firma collettiva (entrambi devono firmare per avere valore legale) per le questioni che richiedono la loro autorizzazione come specificato nel presente Statuto o come determinato dal Consiglio Esecutivo.

44.3. Il Direttore generale può delegare parte della sua attività per questioni specifiche all'interno del Segretariato, previa approvazione del Consiglio Esecutivo.

44.4. Le transazioni e gli impegni finanziari superiori ad un determinato ammontare concordato dal Consiglio Esecutivo devono richiedere un'ulteriore approvazione dello stesso.

#### **Articolo 45 – Partecipazione agli organi di governo**

45.1. Il CEO partecipa d'ufficio alle riunioni del Consiglio Esecutivo e all'Assemblea Generale per fornire aggiornamenti operativi e coordinamento.

45.2. Il CEO può partecipare alle riunioni delle commissioni e dei comitati, se necessario, per il coordinamento e la condivisione delle informazioni.

45.3. Il CEO partecipa senza diritto di voto, ma può fornire consigli e raccomandazioni.

#### **Articolo 46 – Impiego e condizioni di lavoro**

46.1. La nomina, remunerazione, i benefici e le condizioni di impiego del CEO sono determinati con apposita delibera dall'Assemblea Generale e la gestione del rapporto e degli adempimenti connessi è affidata al Consiglio Esecutivo.

46.2. Il contratto del CEO sarà risolto secondo le procedure stabilite dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Esecutivo, in accordo con le leggi italiane.

46.3. Il CEO può essere rimosso dall'incarico dall'Assemblea Generale per giusta causa ovvero per fine mandato conferito dall'Assemblea medesima.

### **CAPITOLO XI – IL SEGRETARIATO**

#### **Articolo 47 – Gestione della Segreteria**

47.1. L'ufficio di Segreteria è composto in via principale da personale volontario e Membri disponibili all'esecuzione di attività istituzionali, nonché da eventuali impiegati per supportare le sue operazioni e i suoi programmi sotto la guida del Direttore Generale.

47.2. Il Consiglio Esecutivo, su raccomandazione del Direttore generale, determina la struttura, il personale ed elabora il budget di spesa per la gestione della segreteria.

47.3. Il Direttore Generale è responsabile del reclutamento, della gestione e della supervisione del personale della Segreteria in conformità con le politiche di impiego della



FISpT.

## **CAPITOLO XII – COMMISSIONI E COMITATI**

### **Articolo 48 – Costituzione**

48.1. Il Consiglio Esecutivo può istituire commissioni e comitati permanenti o ad hoc per affrontare specifici ambiti di lavoro. Le commissioni e i comitati hanno solo parere consultivo e non hanno facoltà di spesa o posso impegnare direttamente la FISpT.

48.2. Possono essere istituite le seguenti commissioni permanenti:

- a) Safeguarding;
- b) per il genere, l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione;
- c) Commissione per lo sviluppo;
- d) Commissione per l'istruzione e la ricerca;
- e) Etica;
- f) Commissione medica e antidoping;
- g) Commissione per le comunicazioni e il marketing;
- h) per la sostenibilità;
- i) Commissione per i Giochi e Sport Tradizionali;
- j) Commissione Parasport.

48.3. Il Consiglio Esecutivo determina il mandato, la composizione, la durata e le modalità di funzionamento di ciascuna commissione.

### **Articolo 49 – Commissioni**

49.1. Le norme e i regolamenti di ciascuna commissione devono essere approvati dal Consiglio Esecutivo e ratificati dall'Assemblea Generale nella prima convocazione utile.

### **Articolo 50 – Commissione Etica**

50.1. Deve essere istituita una Commissione etica indipendente per garantire il rispetto degli standard etici e per indagare sulle violazioni etiche.

50.2. La Commissione etica è composta da almeno tre (3) membri indipendenti con competenze legali, etiche o di governance sportiva.

50.3. I membri della Commissione Etica non possono essere scelti tra i componenti del Consiglio Esecutivo o di cariche dirigenziali di FISpT.

50.4. La Commissione Etica adotta un Codice Etico e procedure operative, soggetti



all'approvazione dell'Assemblea Generale.

50.5. La Commissione Etica può imporre sanzioni per violazioni etiche, tra cui avvertimenti, sospensioni o raccomandazioni per la cessazione del Membro.

### **Articolo 51 – Commissione Disciplinare**

51.1. Può essere istituita una Commissione Disciplinare per affrontare le violazioni delle normative dei regolamenti e dello statuto della FISpT.

51.2. La Commissione Disciplinare è indipendente nel suo funzionamento e nelle sue decisioni.

51.3. Le procedure disciplinari e le sanzioni sono stabilite nel Codice Disciplinare della FISpT.

51.4. La Commissione Disciplinare agisce come Corte di appello della Commissione Etica. Prima è necessario aver svolto e completato il Giudizio della Commissione Etica.

## **CAPITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **Articolo 52 – Risorse**

52.1. Le risorse finanziarie del FISpT includono:

- a) Quote associative;
- b) Sovvenzioni e sussidi del CIO, della Solidarietà Olimpica, dei governi e delle organizzazioni internazionali;
- c) Sponsorizzazioni e partnership;
- d) Ricavi da eventi, programmi e servizi;
- e) Donazioni, lasciti e raccolta fondi;
- f) Reddito da investimenti;
- g) Qualsiasi altra fonte lecita.

52.2. La FISpT deve mantenere fonti di finanziamento trasparenti e diversificate.

52.3. La FISpT non accetterà finanziamenti da fonti che possano condizionare ovvero compromettere la sua indipendenza, integrità o missione.

### **Articolo 53 – Esercizio finanziario**

53.1. L'esercizio finanziario della FISpT decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### **Articolo 54 – Bilancio annuale e bilancio di previsione**



54.1. Il Tesoriere elabora i conti annuali della gestione e mette gli stessi a disposizione del Consiglio Esecutivo, il quale predispone e approva un progetto di bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea Generale nei termini previsti nel presente Statuto.

54.2. Il bilancio di previsione deve essere approvato dall'Assemblea Generale prima dell'inizio dell'esercizio finanziario. In difetto e fin quando non sarà approvato dall'Assemblea il Consiglio Esecutivo può impegnare importi di spesa nella misura massima di 1/12 con riferimento alle corrispondenti voci di spesa dell'ultimo bilancio approvato.

54.3. Il Consiglio Esecutivo può approvare aggiustamenti di bilancio nel corso dell'anno entro i limiti stabiliti dall'Assemblea Generale.

### **Articolo 55 – Gestione finanziaria**

55.1. Le finanze della FISpT devono essere gestite in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, alle leggi applicabili e agli standard contabili internazionali.

55.2. Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea Generale, sovrintende alla gestione finanziaria e riferisce regolarmente al Consiglio Esecutivo.

55.3. Le transazioni finanziarie che superano i limiti stabiliti nel Regolamento Finanziario richiedono l'approvazione e la firma dell'CEO o l'approvazione congiunta del Presidente e del Segretario Generale.

55.4. La FISpT deve mantenere una corretta contabilità e un corretto processo di controllo finanziario.

### **Articolo 56 – Revisione contabile**

56.1. I conti della FISpT sono verificati annualmente da un revisore indipendente nominato dall'Assemblea generale.

56.2. Il revisore esterno non può essere un membro del Consiglio Esecutivo o lavoratore dipendente del FISpT.

56.3. La relazione del revisore è acquisita dal Consiglio Esecutivo e sottoposta e presentata all'Assemblea Generale che deve deliberare in merito all'approvazione del bilancio annuale.

56.4. I bilanci, dopo la loro approvazione, devono essere pubblicati sul sito web della FISpT entro sei (6) mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

### **Articolo 57 – Trasparenza e responsabilità**

57.1. La FISpT si impegna a rispettare i più elevati standard di trasparenza e



responsabilità finanziaria.

57.2. La FISpT pubblica annualmente:

- a) I Bilanci, accompagnati dalla relazione dei revisori incaricati;
- b) Relazione annuale sulle attività;
- c) Elenco dei principali donatori e sponsor;
- d) Eventuali Compensi e indennità membri Consiglio Esecutivo o personale dirigente;
- e) Assegnazione delle risorse ai programmi di sviluppo.

57.3. Le informazioni devono essere pubblicate sul sito web della FISpT in formati accessibili.

### **Articolo 58 – Divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione**

58.1. La FISpT è un'organizzazione senza scopo di lucro. Nessun utile, avanzo o patrimonio può essere distribuito ai Membri, ai membri del Consiglio Esecutivo o a privati sia direttamente che indirettamente e sia nel corso degli esercizi ovvero in caso di scioglimento.

58.2. Tutte le entrate e le eccedenze devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi della FISpT secondo le previsioni di questo Statuto.

## **CAPITOLO XIV – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO**

### **Articolo 59 – Risoluzione interna delle controversie**

59.1. Le controversie tra Membri, tra Membri e FISpT o tra organi FISpT devono essere affrontate innanzitutto attraverso procedure interne di mediazione e risoluzione. Il Primo Grado è di competenza della Commissione Etica. Il secondo grado è gestito da una Commissione Disciplinare. Se non istituita la stessa viene nominata dal Consiglio Esecutivo.

59.2. L'ultimo grado di Giudizio viene affidato al TAS/CAS.

### **Articolo 60 – Arbitrato presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)**

60.1. La FISpT riconosce la giurisdizione esclusiva del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) di Losanna, Svizzera, per risolvere le controversie derivanti da o relative al presente Statuto e alle attività della FISpT, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) Controversie di natura commerciale;
- b) Controversie relative ad atti amministrativa e di competenza dello Stato italiano
- c) Controversie relative alle elezioni e alla governance;
- d) Eventuali altre controversie come stabilito dai regolamenti FISpT.

60.2. Il ricorso al CAS può essere espletato solo dopo l'infruttuoso tentativo di



conciliazione e nel rispetto delle procedure interne del FISpT.

## **CAPITOLO XV – MODIFICA DELLO STATUTO**

### **Articolo 61 – Procedura di modifica**

61.1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale convocata in sede straordinaria.

61.2. Le proposte di modifica possono essere presentate da:

- a) Il Consiglio Esecutivo;
- b) Almeno un quinto (1/5) dei Membri Nazionali in regola.

61.3. Le proposte di modifica devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Esecutivo, almeno novanta giorni prima dell'Assemblea Generale, per consentire la loro presentazione e trattazione nell'ordine del giorno.

61.4. Il Consiglio Esecutivo esamina le modifiche proposte e prepara raccomandazioni per l'Assemblea Generale.

61.5. Le proposte di modifica e le raccomandazioni del Consiglio Esecutivo devono essere inviate a tutti i Membri almeno sessanta (60) giorni prima dell'Assemblea Generale.

61.6. Gli emendamenti, per la loro approvazione, richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dall'Assemblea Generale.

61.7. Le modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione, salvo diversa indicazione nella delibera di modifica.

61.8. Gli emendamenti devono essere conformi alla Carta Olimpica, alla legge italiana e agli standard internazionali di buona governance.

## **CAPITOLO XVI – SCIoglimento**

### **Articolo 62 – Scioglimento**

62.1. Il FISpT può essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea Generale e con la maggioranza dei voti dei tre quarti (3/4) dei Membri Nazionali aventi diritto di voto.

62.2. La proposta di scioglimento deve essere presentata a tutti i Membri almeno centoventi giorni prima dell'Assemblea Generale, mediante apposita informativa.

62.3. In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori per gli adempimenti connessi alla dismissione del patrimonio previo realizzo delle attività ed estinzione di tutte le passività a carico di FISpT.

### **Articolo 63 – Devoluzione del Patrimonio in caso di scioglimento**



63.1. In caso di scioglimento di FISpT, completata la fase di liquidazione mediante realizzo delle attività e pagamento delle passività, l'eventuale patrimonio residuo laddove l'ente risulti iscritto al RUNTS sarà devoluto nel rispetto degli articoli 8, 9 e 50 comma 2 del D. Lgs.117/2017 nel rispetto degli obblighi di destinazione e devoluzione. Ove FISpT, al momento dello scioglimento non risulti iscritta al RUNTS, l'eventuale patrimonio residuo potrà essere devoluto a:

- a) Una o più organizzazioni senza scopo di lucro con obiettivi simili, preferibilmente all'interno del Movimento Olimpico; oppure
- b) Un'organizzazione sportiva internazionale riconosciuta dal CIO; o
- c) Un'organizzazione benefica dedicata allo sport, all'attività fisica o a scopi di pubblica utilità correlati.

63.2. L'Assemblea Generale decide la destinazione del patrimonio con la maggioranza dei tre quarti (3/4).

63.3. Resta inteso che in nessuna situazione di cui al punto 63.1, i beni e più in generale il patrimonio residuo, non possono essere assegnati ai Membri o a privati.

## **CAPITOLO XVII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 64 – Regolamento**

64.1 L'Assemblea Generale ratifica l'approvazione di uno o più Regolamenti elaborati e adottati dal Consiglio Esecutivo al fine di agevolare l'applicazione dell'ordinamento statutario. In particolare, potranno essere adottati i seguenti Regolamenti:

- a) Regolamenti Finanziari;
- b) Regolamento Elettorale;
- c) Regolamento Membri;
- d) Codice Etico;
- e) Codice Disciplinare;
- f) Norme Antidoping;
- g) Policy di Safeguarding;
- h) Regolamento per l'organizzazione degli eventi;
- i) Qualsiasi altra regolamentazione necessaria per le operazioni della FISpT.

64.2. I Regolamenti saranno coerenti con norme e i principi disciplinati in questo Statuto non possono contenere elementi innovativi e/o contraddittorie alle norme statutarie.

64.3. In caso di conflitto tra lo Statuto e i Regolamenti, prevale lo Statuto.

### **Articolo 65 – Interpretazione**

65.1. Il Consiglio Esecutivo è responsabile dell'interpretazione del presente Statuto in



caso di ambiguità o controversia.

65.2. Le interpretazioni devono essere coerenti con la Carta Olimpica, con i principi internazionali di buona governance e con lo spirito del presente Statuto.

65.3. Le interpretazioni significative devono essere segnalate all'Assemblea Generale per le eventuali delibere conseguenti.

### **Articolo 66 – Legge applicabile**

66.1. Il presente Statuto e l'attività della FISpT sono regolati dalla legge italiana, in particolare dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile e dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ovvero dalle normative in materia sportiva nazionale in quanto applicabili.

66.2. La FISpT è soggetta alla giurisdizione dei tribunali italiani per questioni non rientranti ovvero non disciplinate nell'ambito della competenza esclusiva del Tribunale Arbitrale dello Sport.

### **Articolo 67 – Registrazione**

67.1. La FISpT dovrà registrarsi presso le autorità italiane competenti come richiesto dalla legge, incluso il Registro del Terzo Settore (RUNTS) quando idoneo.

### **Articolo 68 – Disposizioni transitorie**

68.1. Dopo l'approvazione del presente Statuto, gli Organi e Organismi in carica non decadono fino alla prima Assemblea Generale convocata ai sensi del presente Statuto.

68.2. La prima Assemblea Generale dovrà prevedere nel proprio ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio Esecutivo e la nomina di tutti gli organi statutari in conformità con il presente Statuto, compresa la figura del Direttore Generale.

68.3. Il Consiglio Esecutivo, anche mediante istituzione di apposite commissioni consultive, elabora ed approva tutti i regolamenti previsti nel presente Statuto, anche in sostituzione di qualunque altro regolamento vigente, entro dodici mesi dall'adozione del presente Statuto.

### **Articolo 69 – Entrata in vigore**

69.1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale e l'adempimento degli obblighi di registrazione e deposito.

69.2. L'approvazione di questo Statuto annulla con effetto immediato ogni norma statutaria o di regolamento in precedenza approvata e/o in vigore.



## ADOZIONE E FIRME

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale della Federazione Internazionale Sport per Tutti (FISpT) in data 24 gennaio 2026 e sarà registrato in conformità alle disposizioni normative in materia di enti associativi vigenti in Italia.

**Presidente:** \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Segretario generale:** \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_